

N. R.G. 1278/2011



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 1278** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2011**,

PROMOSSA DA

DOTT.SSA ANTONIETTA GATTI, nata a Faenza (RA) il 5 aprile 1949 e il **DOTT. STEFANO MONTANARI**, nato a Bologna il 7 giugno 1949 ed ambedue residenti a Modena, Viale Argiolas n. 70 rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Baravelli ed Enrico Turola, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo dei quali in Reggio Emilia, Via Roma n. 29, per procura a margine all'atto di citazione;

- parte attrice -

CONTRO

ASSOCIAZIONE CARLO BORTOLANI ONLUS, con sede in Reggio Emilia, via Lusenti n. 16 (C.F. 91105920358) rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Spaggiari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Manfredi n. 3, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni n. 4;

- parte convenuta -

E CON L'INTERVENTO DI

ASSOCIAZIONE VITA AL MICROSCOPIO, con sede in Roma, via Monte Massico, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cristiani ed elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, presso lo studio dell'avv. Enrico Turola in via Spallanzani n. 3, per procura a margine dell'atto di intervento;

OGGETTO: azione rivendica mandante.

Conclusioni attrice: *“accertare Aa) che il ruolo della Onlus Carlo Bortolani nell'acquisto del microscopio a scansione ambientale Q200 FEG ESEM QUOTA 200 FEI, commercializzato dalla Soc. FEI Italia srl è stato quello di semplice mandataria, così come viene delineato dall'art. 1703 e ss. c.c.; Ab) che l'intestazione della fattura di acquisto era un atto dovuto ad esigenze fiscali e non era produttivo di effetti costitutivi di un diritto di proprietà; Ac) che la manutenzione delle apparecchiature era a totale carico dei due ricercatori; dichiarare che gli effettivi fruitori della raccolta fondi erano i dottori Gatti e Montanari in quanto solo a loro competeva il diritto di utilizzare le apparecchiature al fine di completare le ricerche in tema di nanodiagnostica, unica e sola ragione per l'effettuazione della raccolta fondi; dichiarare che gli effettivi proprietari delle attrezzature erano e sono i dott. Antonietta Gatti e Stefano Montanari; dichiarare l'annullabilità e/o nullità del contratto di donazione tra la Onlus Bortolani e l'Università di Urbino relativo al sopra-indicato microscopio non avendo mai avuto la Onlus la disponibilità della attrezzature, né tanto meno la proprietà delle stesse ed essendo la stessa Università a conoscenza di questa situazione ordinando, di conseguenza, all'Università di Urbino di restituire ai due ricercatori, quali effettivi proprietari, le apparecchiature oggetto dell'illegittima donazione o, in subordine, di predisporre un locale che sia idoneo ad ospitare le attrezzature e di stipulare i necessari contratti di assicurazione a favori dei due ricercatori, nonché del personale che dovrà operare nel laboratorio, di indicare il/i giorno/i della settimana nei quali i dott. Gatti e Montanari potranno accedere ai locali dell'Università di Urbino per effettuare le ricerche, addebitando alla stessa Università di Urbino e/o alla Onlus Carlo Bortolani il costo delle trasferte che la dott.ssa Antonietta Gatti ed il dott. Stefano Montanari dovranno affrontare per portarle a compimento; Ba) previo accertamento infine che il comportamento della Onlus Bortolani integra gli estremi di una violazione del diritto di proprietà dei due ricercatori e che inoltre stata fonte d'un indubbio discredito presso la comunità scientifica sia italiana che internazionale, condannare la Onlus Carlo Bortolani e per essa la sua legale rappresentante, avv. Marini Bortolani, al risarcimento dei danni provocati all'immagine dei dottori Antonietta Gatti e Stefano Montanari che si quantificano in via equitativa in € 100.000,00 per ciascuno di essi; C) vinte le spese”.*

Conclusioni convenuta Associazione Carlo Bortolani: *“1) rigettare tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta Associazione Carlo Bortolani Onlus siccome infondate in fatto ed in diritto; 2) accertare e dichiarare che gli attori hanno agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e per l'effetto condannare gli attori medesimi, in solido ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire alla convenuta Associazione Carlo Bortolani Onlus i danni da quest'ultima patiti e che si quantificano in € 50.000,00 ovvero altra somma da liquidarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorar”.*

Conclusioni convenuta Università Urbino: *“dichiarare l'inammissibilità della domanda, ovvero respingerla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata; rispetto all'interveniente Associazione Vita al Microscopio, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento o il rigetto dell'atto di intervento, con vittoria di spese”;*

Conclusioni intervenuta: *“accogliere le domande e le conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo del giudizio dai Dottori Antonietta Gatti e Stefano Montanari da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie, con vittoria di spese, competenze e onorari rivalsa iva e cpa”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Le posizioni delle parti. Gli attori hanno dedotto di avere elaborato un progetto di studio sulle nanoparticelle che avrebbe ricevuto il finanziamento del Dipartimento della Ricerca Scientifica della Comunità Europea con un finanziamento di un milione di euro che gli stessi avrebbero ritenuto più opportuno fosse gestito da soggetto terzo, identificato nell'INFM – Istituto Nazionale di Fisica della Materia, con sede in Genova. Dal momento che per la realizzazione di detto progetto sarebbe stato necessario l'acquisto di un apposito microscopio del valore di € 300.000,00 circa (il cui acquisto sarebbe stato finanziato dalla comunità solo in parte), la dott.ssa Gatti avrebbe integrato la somma rimanente con propri denari per € 80.000,00 mentre il residuo sarebbe stato pagato a seguito di sconto da parte della società costruttrice. Dopo avere acquistato il microscopio, a seguito dell'accertamento della non conformità dei locali dell'Università ove esso sarebbe stato ospitato, gli attori avrebbero trasferito il microscopio presso un proprio laboratorio, denominato Nanodiagnostic in Modena, salvo poi ricevere dall'Università di Modena la richiesta di restituzione dello strumento. Nella sopravvenuta impossibilità di poter continuare i propri studi anche indipendentemente dal progetto comunitario, gli attori avrebbero quindi cercato altrove i finanziamenti per poter approfondire i propri studi, trovando in Beppe Grillo entusiasta sostenitore dell'iniziativa e coinvolgendo anche la associazione Carlo Bortolani Onlus affinché la stessa, usufruendo delle facilitazioni fiscali riconosciute dalla legge, fungesse da collettore delle somme necessarie per l'acquisto del microscopio. In questo contesto, pubblicizzata la iniziativa collateralmente alle esibizioni di Beppe Grillo, i sostenitori dell'iniziativa avrebbero provveduto a consegnare denari in contanti direttamente agli attori i quali, successivamente, avrebbero provveduto al versamento delle somme raccolte alla associazione Carlo Bortolani. Trascorso un anno dall'avvio del progetto, l'avv. Marina Bortolani, responsabile della associazione Carlo

Bortolani, avrebbe comunicato il raggiungimento della somma necessaria per l'acquisto del microscopio a scansione ambientale Q200 FEG ESEM QUOTA 200 FEI per l'importo di € 300.000,00 che sarebbe stato collocato presso il laboratorio Nanodiagnostic presso il quale esso sarebbe stato utilizzato sia per attività commerciale a favore dei provati che per attività di ricerca pura. Nel febbraio 2008, l'avv. Marina Bortolani, ritenuto che la associazione dalla stesse presieduta non potesse svolgere attività a di fuori della beneficenza, avrebbe deciso di donare il microscopio all'Università di Urbino come da atto rog. Not. Paladini del 17 giugno 2009 nel quale la medesima università si sarebbe impegnata a consentire l'utilizzo dello strumento agli attori *“almeno un giorno alla settimana”*, senza che tuttavia un simile impegno fosse stato mai rispettato. In considerazione di tutto ciò, gli attori hanno ritenuto di qualificare il rapporto intercorso tra i promotori della iniziativa e la associazione Carlo Bortolani in termini di mandato con il quale, cioè, quest'ultima avrebbe agito quale mera mandataria degli odierni attori, senza che possa avere rilievo risolutivo il fatto che l'associazione sia anche la intestataria della fattura di acquisto, dal momento che altri e diversi sarebbero stati gli accordi intercorsi tra le parti, tutti incentrati sulla piena disponibilità del microscopio a favore dei due ricercatori e non certo dell'associazione la cui attività *“doveva considerarsi esaurito con la raccolta del denaro”*.

L'Associazione Carlo Bortolani Onlus si è costituita in giudizio deducendo che *“nel marzo 2006, l'Associazione, in coerenza con i principi ed obiettivi della compagine social, decideva di impegnarsi nella raccolta dei fondi promossa dal noto Beppe Grillo per l'acquisto di un microscopio a scansione ambientale da utilizzare per l'effettuazione di studi e ricerche sulle nanopatologie ed in particolare per consentirne l'uso ai dottori Stefano Montanari e Antonietta Gatti ... affinché proseguissero le loro ricerche sulle patologie derivanti dalle nanoparticelle”*. In questo contesto, *“l'associazione diveniva il 'collettore' a livello nazionale della raccolta di fondi mirata all'acquisto del suddetto microscopio”* e, raggiunta la somma necessaria, il microscopio sarebbe stato direttamente acquistato dall'Associazione che, nell'attesa di definirne una collocazione definitiva, avrebbe acconsentito alla sua installazione presso Nanodiagnostic srl di proprietà degli attori. Nella ricerca di un soggetto istituzionale *“che desse massima garanzia di assicurare un utilizzo ... coerente con i fini avuti di mira con la campagna di raccolta fondi e che, d'altro canto, si assumesse l'onere ed i costi di gestione/manutenzione del sofisticato apparato”*, l'Associazione avrebbe prima deciso, in

accordo con i dottori Gatti e Montanari, di stipulare un contratto di comodato d'uso con il Centro di Gebiologia dell'Università di Urbino con assunzione totale in capo alla dott.ssa Montanari della responsabilità scientifica, e, in un secondo momento, avrebbe ricevuto la richiesta da parte degli attori di donare detto macchinario alla neocostituita "Ricerca Viva", richiesta rigettata anche in ragione degli insoddisfacenti risultati delle ricerche comunicati dalla dott.ssa Gatti. A seguito della soppressione del Centro di Gebiologia, l'Associazione si sarebbe quindi risolta a donare il microscopio dalla Università, salva la facoltà della dott.ssa Gatto di poter utilizzare il microscopio, anche in considerazione della ritenuta incompatibilità di detto uso con scopi commerciali. La donazione sarebbe quindi stata perfezionata con atto 17 giugno 2009 rog. Not. Paladini, con la salvezza dell'uso da parte degli attori. In diritto, la convenuta ha dedotto che nel caso in esame non potrebbe oggettivamente trovare applicazione il contratto di mandato, precisando che *"nessun incarico è stato conferito dagli attori all'Associazione ... ed, anzi, sin dall'inizio della raccolta fondi, venne concordemente deciso (su proposta di Beppe Grillo e per evitare possibili interferenze di interessi privati od utilizzi lucrativi del bene) che occorreva una onlus che si prestasse ad essere collettore delle offerte e che diventasse proprietaria del microscopio"*. Più in particolare, ha precisato la convenuta che *"il microscopio non era destinato alle persone degli attori, ma bensì a consentire ricerche sulle nanoparticelle in quel momento condotte dai dottori Gatti e Montanari, sicchè in sostanza l'acquisto venne effettuato con una sorta di 'vincolo di destinazione funzionale', nel senso che, ferma la proprietà del bene in capo all'associazione, quest'ultima garantiva di metterlo a disposizione dei dottori Gatti e Montanari per l'effettuazione delle ricerche"*. Inoltre, sarebbero stati gli stessi attori ad avere affermato, nella lettera di ringraziamento indirizzata alla Associazione, che quest'ultima sarebbe stata proprietaria del bene. Ciò precisato, l'associazione ha ritenuto che la stessa *"ha dato puntuale attuazione all'impegno di mettere a disposizione degli attori l'apparato in questione per effettuare ricerca in tema di nanodiagnostica"*, prima mettendolo a disposizione degli stessi presso la sede della Nanodiagnostic srl, poi, successivamente alla donazione, consentendo agli stessi di poterlo utilizzare. Nè potrebbe trovare accoglimento la richiesta di annullamento delle donazione in quanto non ne ricorrerebbero i presupposti. Inoltre, se di un inadempimento si deve discorrere esso sarebbe imputabile unicamente agli attori i quali avrebbero *"in larga parte mancato di svolgere quelle ricerche cui l'acquisto del microscopio"*.

pio era destinato e che avevano indotto l'associazione a rendersi collettore della raccolta fondi ed a mettere a disposizione dei medesimi l'apparato in questione”.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo si è costituita in giudizio rilevando che *“si configura carenza di legittimazione in capo ai ricorrenti nel chiedere l'annullabilità del contratto di donazione in quanto, ai sensi dell'art. 1441 c.c., l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”*, negando anche che possa ricorrere nel caso in esame l'invocata ipotesi di mandato a favore della associazione Carlo Bortolani. Inoltre, la proposizione di azione possessoria davanti al Tribunale di Modena testimonierebbe che anche gli attori non si riterrebbero proprietari del bene, pacificamente acquistato dalla Associazione Carlo Bortolani la quale avrebbe poi stipulato un contratto di comodato d'uso con l'Università – Centro di Gebiologia nel quale sarebbe stato espressamente convenuto che l'attività di ricerca sarebbe stata sotto la diretta della dott.ssa Gatti; peraltro, a seguito della estinzione di detto Centro, assorbito nel Dipartimento di Scienze dell'Uomo, dell'ambiente e della natura, l'Associazione Carlo Bortolani avrebbe quindi deciso di donare il microscopio alla Facoltà di Scienze e Tecnologie dell'Ateneo che avrebbe accettato la donazione. Da tutto ciò deriverebbe che agli attori potrebbe al più essere riconosciuta *“una detenzione che riveste le caratteristiche di ragioni di servizio e di ospitalità”*.

Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Vita al Microscopio la quale ha evidenziato come *“l'iniziativa della raccolta dei fondi per l'acquisto del microscopio in oggetto è stata assunta e coltivata non dall'Associazione Carlo Bortolani ma dagli attori e, dunque, a costoro spetta la titolarità esclusiva del medesimo microscopio”*, come dimostrerebbe il fatto che la associazione avrebbe *“a suo tempo 'autorizzato' la consegna delle apparecchiature direttamente ai due ricercatori e da costoro era stata conseguentemente liberata da ogni gravame relativo alla gestione e manutenzione”*. In questo contesto, dovrebbe trovare applicazione la disposizione dell'art. 1706 c.c. secondo la quale *“il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede”*, mentre la Università non potrebbe certo rivendicare la propria buona fede dal momento che alcune delle associazioni conferenti avrebbero sostenuto le pretese degli attori diffidando anche l'Università dall'ostacolare il corretto utilizzo dell'apparecchiatura mentre nel contratto di comodato (art. 4) sarebbe stato

convenuto che *“l'attività di ricerca oggetto della presente collaborazione sarà svolta sotto la completa responsabilità della dott.ssa Antonietta Gatti la quale determina gestione, tempi, modi, durata, luogo dei singoli progetti e ubicazione dei singoli progetti”* (il medesimo contenuto sarebbe stato anche confermato dalla lettera 3 marzo 2009 dell'Associazione convenuta). Per quanto attiene poi alla posizione dell'Università, l'intervenuta ha rilevato che quest'ultima sarebbe stata inadempiente rispetto al *modus* contenuto nel contratto di donazione non avendo garantito, come era suo obbligo, agli attori la concreta possibilità di utilizzare il microscopio, con conseguente condanna dell'Università all'adempimento del *modus*.

2.- Il ruolo dell'Associazione Carlo Bortolani. Con riferimento all'eccezione di carenza di interesse in capo alla intervenuta, occorre osservare che, trattandosi di intervento adesivo dipendente, l'interesse debba essere valutato in relazione ai fini perseguiti dall'associazione, che nel caso in esame, sono pienamente compatibili con quelli che hanno animato la raccolta pubblica di fondi per l'acquisto del microscopio oggetto della presente controversia.

Ciò premesso, nel presente giudizio, un profilo appare incontrovertibile: i denari utilizzati dall'Associazione Carlo Bortolani Onlus per l'acquisto del microscopio sono stati versati da soggetti che avevano inteso, con le proprie sostanze, sostenere il progetto di ricerca degli attori nell'ambito degli studi sulle nanoparticelle e la nanodiagnostica. In questo senso, dunque, deve ritenersi che vi sia una scissione tra proprietà sostanziale e proprietà formale, nel senso che, benché la convenuta Associazione sia proprietaria del microscopio, non si può dire che essa abbia sostenuto l'esborso economico necessario per la sua acquisizione. E' infatti pacifico che essa abbia svolto solo il compito di “collettore” dei fondi dei donatori, mettendo a disposizione le proprie strutture al fine di poter gestire la quantità di offerte sollecitate. Sul punto, le prove testimoniali risultano tutte convergenti: il teste Incerti (udienza del 3 luglio 2013) ha precisato che *“Beppe Grillo chiese all'associazione Carlo Bortolani di svolgere il ruolo di collettore delle offerte per l'acquisto del microscopio in quanto Onlus”*, dichiarando che *“in quell'occasione Grillo disse anche che l'associazione, divenuta proprietaria del bene, avrebbe dato le garanzie per la piena libertà dell'attività di ricerca senza scopo di lucro”*, prospettiva che, secondo il teste, avrebbe trovato il pieno consenso degli odierni attori. Il teste Sadori (udienza del 19 settembre 2000 e 13) ha dichiarato che, nei documenti pubblicati sul sito Internet dell'associazione Bortolani

“ si diceva chiaramente che la Onlus fungeva da collettore nazionale per la raccolta di fondi per l'acquisto del microscopio ESEM destinato al laboratorio Nanodiagnostic e alla ricerche dei dottori Gatti e Montanari”, precisando che “noi, quando sollecitavamo le donazioni, dicevamo che il microscopio ha comunque destinato alle ricerche degli attori” evidenziando che, quando fu data la notizia che l'associazione era intenzionata ad donare il microscopio all'università, *“inviavi due diffide perché ciò non avvenisse in quanto contrario alle finalità originarie”*, che, anche sulla base anche della precedente vicenda interessante l'attività della Dott.ssa Gatti, erano strettamente collegate alla possibilità di una ricerca libera da condizionamenti e pressioni (*“le parole di grillo erano del tenore: ‘le loro ricerche hanno dato fastidio, hanno levato loro microscopio e non gliel'ho di compriamo’*); anche il teste Cuppone (udienza del 19 settembre 2013) ha confermato che, sin dall'inizio della attività di raccolta fondi, *“era notizia condivisa che lo strumento doveva essere utilizzato dagli attori”*.

Alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi che la pacifica proprietà del microscopio in capo all'associazione Bortolani presupponga, in ogni caso, una sorta di “vincolo di destinazione” dal momento che, lo si ripete, la raccolta dei fondi necessari per il solo acquisto sin dall'inizio si caratterizzava per un chiaro e pubblico fine, ovvero quello di consentire agli attori la possibilità di prosecuzione delle proprie ricerche. Non solo, ma deve anche ritenersi che l'associazione Bortolani, presentandosi pubblicamente come soggetto terzo e senza scopo di lucro, ha, proprio in virtù di detta qualità, contribuito ad ingenerare nei soggetti offerenti una maggiore fiducia e garanzia in ordine al rispetto del fine cui la raccolta di fondi tendeva: l'associazione, infatti, avendo sposato la causa dei dottori Gatti e Montanari, ha liberamente assunto nei confronti del pubblico sottoscrittore un vero e proprio obbligo di garanzia volto ad assicurare che i denari raccolti non venissero distratti dal fine convenuto. Quanto precede costituisce un profilo particolarmente rilevante nella risoluzione della presente controversia: infatti, laddove si dovesse verificare che l'associazione abbia, di fatto, violato detta finalità, potrebbe essere ipotizzata a suo carico una responsabilità di tipo contrattuale, generata dal così detto “contatto sociale qualificato” tra la stessa e la platea dei soggetti che hanno contribuito all'acquisto del microscopio anche confidando nel ruolo di controllo e di garante liberamente assunto dall'associazione.

A ben vedere, la situazione oggetto del presente giudizio appare assimilabile a quella concernente la figura del comitato disciplinato dagli artt. 39 e ss c.c.: infatti, al

pari di quest'ultimo, l'associazione Bortolani ha, su impulso degli attori, attivato la campagna di raccolta fondi per il perseguimento dell'obiettivo pubblicizzato, che, secondo pacifica dottrina e giurisprudenza, costituisce l'essenza stessa del comitato. Da ciò consegue che può trovare applicazione l'art. 40 c.c. secondo cui *“gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato”*. Sul punto, l'Associazione ha ritenuto che la stessa *“non si è mai presentata come ‘mera garante delle somme donate’, ma come ‘garante della raccolta fondi’* (comparsa conclusionale, pag. 19) in questo modo intendendo limitare la propria responsabilità alla fase della raccolta dei fondi, senza alcun “prolungamento” a quella delle destinazione delle somme e dell'utilizzo del bene acquistato. Tale assunto non può essere condiviso, dal momento che, se così fosse, nel momento immediatamente successivo al raggiungimento della somma, l'associazione avrebbe dovuto cessare ogni attività e consegnare il denaro raccolto ai dottori Gatti e Montanari, di fatto disinteressandosi della successiva utilizzazione. Ciò non è tuttavia accaduto, come dimostra il fatto che l'acquisto è stato formalizzato in capo all'associazione, e che essa ha anche provveduto a disporre del bene. Si deve quindi ritenere che, assolto il vincolo di destinazione dei fondi con l'acquisto del microscopio, l'obbligo di garanzia non può dirsi venuto meno dal momento che, create con l'acquisto del bene le condizioni basilari per il rispetto della sua *“mission”*, proprio nella fase successiva di “gestione” il vincolo di destinazione avrebbe dovuto avere effettiva e concreta attuazione.

3.- La domanda di rivendica. Alla luce di dette premesse, è possibile analizzare la fondatezza delle domande di parte attrice, come precisate e sviluppate della parte intervenuta. Proprio quest'ultima ha sostenuto, in maniera estremamente puntuale ed arguta, che, ai sensi dell'art. 1706 c.c., il mandante potrebbe in ogni momento rivendicare i beni mobili acquistati dal mandatario in esecuzione del mandato ricevuto, ritenendo, inoltre, che, non potendo ritenersi l'Associazione proprietaria del bene, la donazione sarebbe nulla in quanto avente ad oggetto il bene altrui.

Orbene, benché il Tribunale ritenga che le considerazioni siano fondate e condivisibili, non si può non rilevare come, per stessa ammissione di parte attrice, i dottori Gatti e Montanari, al momento della decisione da parte dell'associazione Carlo Bortolani di donare il microscopio all'Università di Urbino, non hanno in nessun modo contestato la legittimità di una simile opzione (totalmente violativa delle pro-

prie prerogative dominicali) ed anzi, come sostenuto nel proprio atto, "*per timore di vedere compromesse le loro ricerche*" avrebbero "*ceduto alle pressioni dell'avvocato Marina Bortolani ed avevano accettato la proposta donazione*" (atto di citazione, pagina 11).

Inoltre, il teste Incerti ha anche dichiarato che gli attori, oltre a essere d'accordo sulla proposta di Beppe Grillo relativamente al ruolo della Onlus, "*erano d'accordo anche sul fatto che il microscopio sarebbe divenuto di proprietà dell'associazione*"; infine, dalla documentazione depositata dall'avvocatura dello Stato, è emerso che la dottoressa Gatti abbia più volte chiesto all'Università stessa di poterle consentire l'accesso ai locali dove era custodito il microscopio, in questo modo, da un lato, prestando acquiescenza all'atto di disposizione messo in essere dall'associazione Carlo Bortolani e, dall'altro, dando volontaria esecuzione ad una donazione effettivamente nulla (art. 799 c.c.).

4.- Il rispetto del vincolo di destinazione. Esclusa la fondatezza della domanda di rivendica, ritiene questo Tribunale che l'oggetto della presente causa deve essere più correttamente individuato nella verifica del comportamento tenuto dall'associazione convenuta alla luce dell'obbligo di garanzia assunto, in primo luogo, con riferimento alla decisione di donare il microscopio all'Università di Urbino. Una simile condotta, infatti, determinando lo spostamento del microscopio, ha causato un indubbio aggravamento delle modalità di utilizzazione dell'apparecchiatura, per il semplice fatto che, rispetto a quanto l'apparecchio era custodito presso la Nanodiagnostic, i ricercatori avrebbero dovuto spostarsi presso l'Università di Urbino sostenendone tutti i costi. Da parte sua, l'associazione ha sostenuto di avere dato "*puntuale attuazione all'impegno di mettere a disposizione degli attori l'apparato in questione per effettuare ricerche in tema di nanodiagnostica*", sia nell'immediatezza dell'acquisto, avendo consentito che il microscopio fosse ricoverato presso la Nanodiagnostic, sia successivamente alla donazione, dal momento che sarebbe stata garantita in capo agli attori la possibilità di avvalersi del microscopio "*almeno per un giorno alla settimana*". Tuttavia, dalla testimonianza del professor Pietro Gobbi, delegato rettorale dell'Università di Urbino (udienza 17 aprile 2013) è emerso che, per tutto il periodo in cui il microscopio è stato ospitato presso le strutture della medesima università, gli attori non ne hanno fatto alcun uso a causa, da un lato, dei tempi di montaggio ("*il microscopio è stato montato tempo dopo perché dovevano essere (realizzate) delle*

infrastrutture; penso ci sia voluto più di un anno per renderlo operativo”) e, dall’altro, a causa degli alti costi di manutenzione, che hanno successivamente indotto l’Università a concederlo in comodato all’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Pesaro, sulla base di un contratto nel quale *"inizialmente non c'era una clausola di uso favore degli attori"*, salvo poi un’ulteriore rettifica con la quale l’azienda comodataria avrebbe acconsentito all’uso da parte dei dottori Gatti e Montanari. Da quanto, comunque, riferito dal teste, è anche emerso che, a seguito della utilizzazione dell’apparecchiatura da parte della ARPAM, le funzionalità del microscopio sarebbero aumentati (*"il microscopio ore dotato anche del software per l'osservazione in continuo ed automatico di più campioni e grazie ad ARPAM il microscopio è stato potenziato"*).

Dunque, se, da un lato, la donazione prima e il contratto di comodato dopo non hanno (almeno teoricamente) impedito, alla luce delle disposizioni di salvaguardia dell’attività degli attori ivi contenute, la possibilità che i dottori Gatti e Montanari potessero disporre del microscopio, dall’altro è innegabile che la condotta dell’associazione Bortolani ha di fatto reso maggiormente difficoltosa detta utilizzazione, prima trasferendo il macchinario presso l’Università di Urbino e poi, da questa, presso le strutture di ARPA di Pesaro. D’altra parte, è parimenti pacifico che, con il comodato sottoscritto, gli oneri di manutenzione della macchina sono stati integralmente addossati all’ARPA, con la conseguenza che gli attori hanno la possibilità di poter utilizzare il microscopio senza la preoccupazione dei costi di manutenzione, sebbene in regime, per così dire, di “cogestione” con i dipendenti di ARPAM.

Alla luce di quanto precede, l’associazione Carlo Bortolani deve ritenersi parzialmente inadempiente al dedotto obbligo di garanzia del *“vincolo di destinazione funzionale”* (come acutamente osservato dalla associazione stessa, comparsa di costituzione pagina 11), generato dal contatto sociale, non avendo messo in condizione gli attori di poter comodamente usufruire del microscopio; in considerazione di ciò, deve quindi condannarsi l’associazione Carlo Bortolani Onlus a tenere indenni gli attori per tutte le spese che gli stessi dovranno sostenere per le trasferte a Pesaro al fine di utilizzare il microscopio. Benché non vi sia, allo stato, chiara evidenza degli effettivi costi, ma ritenendo necessario comunque individuare una somma minima forfettaria da riconoscere a titolo di spesa per detta trasferta, si liquida a favore dei dottori Gatti e Montanari la somma di € 100,00 ciascuno, precisando che, ove detta somma non

esaurisca l'importo effettivamente versato, le parti (o il giudice dell'esecuzione in caso di mancato accordo) dovranno tenere presenti solo gli esborsi strettamente necessari e ragionevolmente sostenuti per l'utilizzo del microscopio in relazione alle singole tipologie di ricerche che i dottori Gatti e Montanari documenteranno di avere eseguito (in assenza di espressa domanda, non è possibile procedere alla liquidazione delle spese di trasferta fino ad oggi sostenute). Nessuna somma potrà viceversa essere loro riconosciuta per il danno da discredito a causa dell'assenza di prova sul punto.

Per quanto attiene alla posizione della Università, si deve considerare che, come riferito dal professor Gobbi, essa, pur essendosi assunto l'impegno di garantire l'accesso al microscopio almeno una volta alla settimana, ha incontrato oggettive difficoltà nella installazione del macchinario che non consentono di dire integrata la prova della imputabilità dell'inadempimento invocato dagli attori; da ciò deriva che non può ritenersi fondata la domanda di condanna nei suoi confronti (che, in ogni caso, avrebbe determinato comunque il riacquisto in capo alla associazione della proprietà del microscopio).

5.- Le spese del giudizio. Con riferimento alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che i costi sostenuti da parte attrice dovranno essere posti a carico della convenuta Associazione Carlo Bortolani Onlus stante la sua soccombenza; esse sono liquidate come da dispositivo, alla luce del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 e con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile stante la condanna in futuro oggi emessa.

Le spese dovranno essere compensate invece tra gli attori e l'Università, dal momento che il rigetto della domanda nei confronti della stessa si è basata solo sulla mancata prova della imputabilità del – peraltro pacifico – inadempimento alla disposizione modale della donazione.

P. Q. M.

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:

- 1) condanna l'Associazione Carlo Bortolani Onlus a rifondere ai dottori Gatti e Montanari le spese che gli stessi dovranno sostenere per recarsi a Pesaro per utilizzare il microscopio custodito presso l'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale, che si quantificano nella somma forfettaria minima di € 100,00 per ciascuno con la precisazione che, ove detta somma non esaurisca

l'importo effettivamente versato, le parti (o il giudice dell'esecuzione in caso di mancato accordo) dovranno tenere presenti, al fine della condanna al rimborso, solo gli esborsi strettamente necessari e ragionevolmente sostenuti per l'utilizzo del microscopio in relazione alle singole tipologie di ricerche che i dottori Gatti e Montanari documenteranno di avere eseguito;

- 2) condanna l'Associazione Carlo Bortolani Onlus alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori che si liquidano nella somma di € 3.300,00 per compensi ed in € 595,14 oltre accessori come per legge;
- 3) compensa integralmente le spese tra parte attrice e l'Università di Urbino Carlo Bo.

Così deciso in Reggio Emilia, il 4 aprile 2014.

Il Giudice
dott. Matteo Marini